

Supplemento n. 3 - Venerdì 19 gennaio 2018

Legge regionale 15 gennaio 2018 - n. 1
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 15 gennaio 2018

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

Roberto Maroni

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1742 del 9 gennaio 2018)

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promuove misure a contrasto della delocalizzazione industriale.

Art. 2
(Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'inseadimento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

Art. 3
(Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio)

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina, congiuntamente ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, le modalità di recupero delle somme erogate.

3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.

Art. 4
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando i controlli e gli interventi effettuati.

2. La Giunta regionale informa altresì sull'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.